

7.3. *La progettazione legislativa*

Già nel 1985 Renato Moretti definiva inadeguati i “supporti organizzativi utilizzabili nelle varie fasi del procedimento legislativo” e osservava che “Nell’ambito delle camere, non si va ancora al di là di una generica consapevolezza dell’esigenza di un perfezionamento del materiale legislativo che in esse viene forgiato”.¹ L’intuizione di Moretti si basa sulla consapevolezza per cui ogni discorso in tema di drafting non possa in alcun modo prescindere dalla cura e dal coordinamento del testo legislativo fin dal momento della progettazione e dall’introduzione nei canali istituzionali.

Per questo l’attenzione dei giuristi si è spesso soffermata sull’istruttoria legislativa e sui metodi del processo di produzione delle norme.

Il tema centrale è sicuramente costituito dall’istruttoria normativa, ma non sono da trascurare le tecniche di progettazione di tipo trasversale ed in particolare quelle determinate da lobbies e da centri di influenza e gruppi di poteri.

La letteratura in materia è infinita, ci si limita pertanto, in questa sede, ad indicare le opere più strettamente legate al drafting e a riassumere il discorso sulla qualità della progettazione normativa a due filoni d’indagine, da un lato, il problema del coordinamento istituzionale fra Parlamento e governo e dall’altro, lo studio della piena rappresentazione della portata dell’intervento normativo, con particolare riferimento ai costi che comporta e quindi alla sua “fattibilità”²

A proposito del primo ordine di fattori è di nuovo Moretti che ci suggerisce da più di un trentennio che la confezione tecnico-formale dell’atto dovrebbe essere sorretta dalla previsione dell’obbligatorietà di una fase di coordinamento del progetto di legge prima del voto finale.

Il dibattito scientifico in materia si è sviluppato in modo molto articolato, probabilmente basandosi in gran parte ancora sui fattori elencati da Bettini nel 1983, e, partendo dai discorsi di Scotti, Curcuruto, Lupo, Cocuzza e La Spina, ha condotto al mutato contesto istituzionale, delle modifiche regolamentari del 98 e 99.

In realtà il nucleo delle difficoltà che si incontrano nella fase della progettazione è legato al conflitto tra gli interessi di settore che emergono nel corso dell’istruttoria e l’interesse trasversale di tipo istituzionale apolitico alla qualità della normazione. Lo sottolinea ancora una volta Moretti che imputa l’insoddisfacente qualità della legislazione alla “fuga della responsabilità che contrassegna un po’ tutto il sistema politico italiano [...], si aggiungano le disarticolazioni tra le varie istanze istruttorie [...], l’esigenza di legiferare comunque ed un’eccessiva fiducia nelle inesauribili risorse “dell’interpretazione””.³

L’esigenza di mediare tra valutazioni politiche contrapposte è spesso la reale causa dell’ambiguità di una norma.

In ogni caso, per comprendere il coordinamento interno alle istituzioni che regolano il procedimento legislativo, occorre considerare distintamente l’istruttoria parlamentare e quella legislativa.

L’attività dell’istruttoria parlamentare, come accennato, è stata di recente disciplinata nella consapevolezza della centralità istituzionale della qualità della normazione dell’importanza che l’organizzazione dell’attività delle camere può avere al riguardo.

¹ R. MORETTI, *Il coordinamento parlamentare dei testi legislativi*, *Il foro it.* 1985, pp. 240ss.

² La pluralità dei soggetti chiamati a pronunciarsi nel corso dell’istruttoria impone un coordinamento interno al centro di produzione normativa e, oggi sempre più, un coordinamento interistituzionale tra i diversi centri di produzione normativa: mi riferisco in primo luogo ai centri decisionali politici e agli uffici di supporto (Parlamento e Governo, Conferenze delle autonomie locali); un ruolo rilevante assumono anche gli organi dello Stato chiamati a svolgere funzioni «neutrali» nel processo di produzione normativa (Consiglio di Stato e Corte dei conti); la consapevolezza della scelta regolatoria richiede, inoltre, un’analisi dell’impatto che la norma può avere sulle risorse organizzative e finanziarie pubbliche, sui cittadini, sul mercato; la considerazione delle esigenze dei destinatari delle norme e della realtà «regolata» richiede l’apertura del processo istruttorio all’esterno del centro di produzione normativa.

³ R. MORETTI, *Il coordinamento parlamentare dei testi legislativi*, *Il foro it.* 1985, pp. 240ss.

L'art. 16 bis del regolamento della Camera ha istituito il Comitato per la Legislazione, mentre l'art. 79 ha imposto la verifica della coerenza normativa e della fattibilità della legge, nel presupposto che la semplificazione normativa costituisca il "compito permanente dell'attività legislativa".

Anche in Senato, nonostante l'assenza di disposizioni regolamentari istitutive di un organo ad hoc, la Sottocommissione Pareri della Commissione Affari costituzionali, svolge importanti ruoli consultivi in materia di qualità della legislazione.

I pareri analizzano e verificano l'opportunità di ipotesi di rilegificazione di materie precedentemente delegificate o deregolate e segnalano i casi in cui l'introduzione di una norma primaria non è necessaria.

Con l'espressione "progettazione legislativa" la dottrina si è quindi riferita a quel complesso di attività volte alla stesura materiale del testo normativo, con particolare riferimento alle fasi adibite alla verifica della "bontà e dell'opportunità del disegno di legge e quindi alla qualità delle singole disposizioni anche in relazione al contesto nel quale si inseriscono.

Quest'attività si inserisce nell'ambito della c.d. fase istruttoria del provvedimento legislativo.

Le commissioni parlamentari hanno, dunque in questa sede, necessità di acquisire documentazione e molteplici informazioni. L'esame istruttorio, com'è noto, ha inizio in commissione con l'esposizione preliminare e a titolo introduttivo del Presidente della commissione (art. 79, 3 r.c. e 41,2 r.s.) e, conclusa la fase preliminare, il Presidente può procedere alla nomina di un comitato ristretto o di redazione che, garantendo anche la partecipazione delle minoranze, ha il compito di formulare il testo degli articoli. E' in questa fase che l'istruttoria legislativa si arricchisce dei pareri da parte di altre commissioni o di provenienza governativa in tema di drafting formale e di fattibilità della legge.

Il parere del Comitato per la Legislazione, a prescindere dal suo carattere obbligatorio o facoltativo è comunque parificato ai pareri vincolanti tanto che parte della dottrina sostiene che il fatto che l'organo renda semplicemente un parere abbia addirittura contribuito all'accrescimento della sua autorevolezza⁴.

A prescindere dal grado di ottemperanza a questi pareri, tuttavia, è interessante scorrere velocemente il meccanismo di attivazioni di questo organo.

L'art. 96 bis c.I R.c. prevede l'obbligatorietà dei pareri resi in tema di disegni di conversione dei decreti legge e delegazione legislativa e decreti legge o disposizioni volte a trasferire alla potestà regolamentare del governo o ad altri soggetti materie già disciplinate con legge (art. 16 bis, 6 bis).

La richiesta può essere inoltre avanzata, con l'appoggio di un quinto dei componenti della commissione competente, per tutti gli altri casi e anche nel corso dell'esame degli schemi di atti normativi del governo (art. 96 ter).

Mentre in generale, come già osservato, il parere ha oggetto la qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, semplicità e chiarezza, per i decreti legge questo può spingersi fino alla richiesta di soppressione delle disposizioni che contrastino con le regole specifiche sulla specificità ed omogeneità e sui limiti di contenuto dei decreti legge (art. 96 bis.1).

Ma, al fine di un'efficace opera di drafting all'interno dello stesso procedimento legislativo è essenziale che il controllo della qualità legislativa sia operato in modo congiunto tanto a livello parlamentare quanto governativo.

Il concetto era già chiaro alla dottrina degli anni '60 quando si affermava l'opportunità di "stabilire un più stretto collegamento tra il legislativo e l'esecutivo, in uno spirito di feconda collaborazione, per assicurare alle norme che vengono approvate dal Parlamento, una formulazione letteralmente e tecnicamente esatta⁵.

⁴ F.P. GRIFFI, *La fabbrica delle leggi e la qualità della normazione in Italia*, *Dir. Amm.* 2000, pp 97 ss.

⁵ B. LEONI, *Note sull'iniziativa delle leggi*, *Giur. Cost.*, 1963. pp. 1279 ss.

A distanza di più di quarant'anni purtroppo non è possibile proclamare il raggiungimento di un'istruttoria legislativa perfettamente integrata tra Parlamento e Governo, tuttavia, l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) ha decisamente contribuito all'introduzione di un collegamento simmetrico tra le due strutture istituzionali preposte alla verifica della qualità della normazione⁶.

A livello governativo, tuttavia, le disfunzioni del sistema sono ancora più evidenti che a livello parlamentare, soprattutto in ragione della mancanza di una programmazione dell'attività normativa e da un più generale ed allarmante disinteresse dei programmi di Governo alla questione della qualità della normazione.

Essenziale al fine del coordinamento tra l'organo esecutivo e quello legislativo è, inoltre, la loro azione congiunta in materia di analisi di impatto e di analisi tecnico-normativa.

Queste attività saranno l'oggetto di studio dell'apposita sezione dedicata al c.d. drafting sostanziale, non bisogna trascurare, tuttavia, che l'analisi di fattibilità e l'analisi dei costi della normativa, non può consistere in una giustificazione ex post delle scelte adottate sul modello di una sorta di relazione illustrativa, ma lo studio dell'impatto, così come quello sulla qualità formale del testo di legge, deve accompagnare l'istruttoria normativa sin dal suo inizio fino al momento della concreta valutazione delle "opzioni regolatorie".

⁶ Il dipartimento è stato istituito dall'art. 23 della L. 400/1988 ed è disciplinato dal DPR 19 luglio 1989 n° 366.

Il D. Lgs n° 303 del 1999 considera espressamente la collocazione del Dipartimento nell'ambito della Presidenza, confermandone il ruolo centrale di coordinamento dell'attività normativa del governo. L'attività istruttoria, preparatoria del consiglio dei Ministri, è disciplinata dal Regolamento interno del Consiglio dei Ministri, adottato con DPCM 10 novembre 1993.

I raccordi tra uffici sono per lo più informali. Essi sono sfociati in due incontri di studio alla Camera dei deputati: il 13 ottobre 1999 (l'intervento di F. PATRONI GRIFFI, *Il raccordo tra parlamento e governo per una migliore regolazione* è in *Giorn. dir. amm.* sotto il titolo di *Codificazione, delegificazione, semplificazione: il programma del governo*, n. 1/2000, Milano, 101 ss.), cui ha partecipato anche una delegazione OCSE, e il 6 dicembre 1999, sul tema «Obiettivi per la riorganizzazione dei sistemi normativi tra parlamento e governo». I seminari hanno visto partecipi, oltre che studiosi, essenzialmente parlamentari del Comitato per la legislazione, delle Commissioni affari costituzionali, esponenti del Governo con funzioni di ministri o sottosegretari alla Presidenza del Consiglio, i vertici delle burocrazie parlamentari e governative: a riprova di un collegamento che sembra costituirsi tra i centri preposti alla qualità della normazione in seno al Governo e al Parlamento. Questi incontri hanno fatto seguito alla Conferenza interistituzionale sulla qualità della normazione indetta il 21 giugno 1999 dal Presidente della Camera, cui hanno partecipato, oltre ai presidenti delle Assemblee, il Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente della Corte costituzionale, i vertici della Corte di cassazione, del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, i presidenti delle Autorità di garanzia, parlamentari.

AA. VV. *Parlamento e concertazione: atti incontro di studio Roma 18 febbraio 1999*, Padova 1999.

M. AINIS, *Il coordinamento dei testi legislativi*, *Giurisprudenza costituzionale*, 1993 pp. 1459-1503

G. AMATO, *Questione controversie intorno al controllo di costituzionalità sul procedimento di formazione della legge*, *Arch. Giur.*, 1961.

S. ANDÒ, *Qualità delle leggi e voto palese*, *Mondo operaio*, 1985.

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA-X LEGISLATURA *Fonti, tecniche legislative, fattibilità, implementazione delle leggi e sistemi informativi : atti del seminario di Palermo, 27-29 aprile 1989*. – Palermo, 1990.

P. BARILE, *Il crollo di un'antica di un antico feticcio(gli interna corporis) in una storica (ma insoddisfacente) sentenza*, *Giur. cost.*, 1959.

BACHELET, *L'attività di coordinamento nell'amministrazione pubblica dell'economia*, Milano, 1957

BACHELET, Voce "Coordinamento" in *Enc. del diritto*, X, Milano, 1962

BATTAGLIA S., *Legge*, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, vol. VIII, s. v.

M. A. BATOLI, *La formazione progetto di legge: processi procedimenti parlamentari*, Milano 1983

S. BENVENUTO, *Osservazioni sugli uffici di documentazione del Parlamento*, in *Studi Parlamentari e di Politica costituzionale*, 1977, n. 38;

R. BETTINI, *Il circolo vizioso legislativo*, Milano 1983.

R. BETTINI, *Monitoraggio sul sistema penale e progettazione legislativa* *Riv. trim. sc. amm.*, 1984.

R. BETTINI, *Nodi storici, socio-economici, culturali e politici della progettazione legislativa*, *Riv. trim. sc. amm.*, 1983.

V. CAIANELLO, *Il drafting delle leggi nella giurisprudenza della Corte costituzionale* in *Riv. trim. scienza dell'amministrazione*, 1999.

G. CAPPI, *Problemi pratici della formazione delle leggi* *Dir. Econ.*, 1960.

M. CAPURRO, *L'interpretazione dei giudici: una spia della validità delle tecniche di progettazione legislativa*, *studi parl. Pol. Cost.*, 1977.

G. CATALDI, *La predisposizione la formulazione tecnico-giuridica della legge e dei regolamenti*, *Foro amm.*, 1946.

M. CECCATO *Coordinamento e correzione dei progetti di legge* *Giurisprudenza costituzionale*, 5, 1994, pp. 3287-3311

- M. CECCATO, *Coordinamento e correzione dei progetti di legge*, *Giur. cost.* 1995.
- F. COCOZZA, *Collaborazione preliminare a procedimento legislativo*, Milano, 1988.
- F. COCOZZA, *Negoziazione dell'esecutivo e formazione delle leggi*, *AA.VV.*, *Le istituzioni della recessione a cura di Cammelli*, Bologna, 1984.
- F. COLONNA, *La progettazione legislativa è sempre una proposta politica*, *studi parlam. Pol. cost.*, 1977.
- CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE, Presidenza dei presidenti dell'Assemblea, dei consigli regionali e delle province autonome, *Seminario di studio : Torino, 17 e 18 giugno 1999 Formazione per le tecniche legislative*, *Iter legis*, 1999, pp. 13-494.
- V. CRISAFULLI E PALADIN A. D'ATENA, *La produzione normativa tra rappresentanza e consenso, nella riflessione di Esposito*, *Teoria del diritto dello Stato*, 2004, pp. 183- 202.
- F. CURCURUTO, *Il ruolo dell'ufficio legislativo del Ministero di Grazia e Giustizia*, *Foro italiano.*, 1985.
- F. CURCURUTO, *La preparazione dei progetti di legge nella Repubblica Federale Tedesca Quaderni giustizia*, 1985.
- F. CURCURUTO, *Il ruolo dell'ufficio legislativo del ministro di grazia e giustizia in Foro it.*, 1985, V;
- DE CESARE, *Attività legislativa e programmazione dei lavori parlamentari*, in *Studi Parlamentari e di Politica costituzionale*, 1977, n. 38
- E. DE MARCO *Gruppi di pressione, procedimento legislativo e realizzabilità delle leggi Rassegna parlamentare*, 4, 1996, pp. 939-963
- E. DE MARCO, *La negoziazione legislativa*, Padova, 1984.
- E. DE MARCO, *Negoziazione legislativa e i centri di influenza in AA.VV.*, *Corso di studi superiore legislativi a cura di M. D'A.*, Padova, 1990.
- V. DI CIOLO , *La progettazione legislativa in Italia*, Milano, 2002.
- V. DI CIOLO *La progettazione legislativa in Italia*, Milano, 2002, p. 303.
- V. DI CIOLO, *Il coordinamento finale dei progetti di legge. Prime osservazioni in Applicazione e tecnica legislativa*, a cura di E. Pattaro e F. Canotti, Milano, 1998.
- V. DI CIOLO, *Progettazione legislativa, informazione del parlamentare e assetto delle fonti normative*, *studi parl. Pol. Cost.*, 1977.
- V. DI CIOLO, *Progettazione legislative qualità delle leggi*, *Parlamento*, 1980.
- R. DICKMAN, *L'esercizio dell'iniziativa legislativa*, *Riv. trim. dir. pub.*, 1995.
- L. ELIA, *Le commissioni parlamentari italiane del procedimento legislativo*, *Arch. Giur.*, 1961

- C. ESPOSITO, *Questioni sulla invalidità della legge per(presunti) vizi del procedimento di approvazione*, *Giur. cost.* 1957.
- G. FASSÒ, *Legge*, *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, 1973, vol. XXIII, s. v.
- P. FAVA, *La Consulta e la qualità della regolazione nelle Multilevel Governance: i rischi e i pericoli di un'apertura incondizionata alle procedure di consultazione degli interessati e alla motivazione delle leggi* *Nota a C. Cost. 6 dicembre 2004, n. 379 Corriere giuridico*, 2005, pp. 1516-1532
- G. FONTANA, *Crisi della legge e negoziazione legislativa nella transizione istituzionale italiana*, in *Trasformazione della funzione legislativa*, a cura di F. Modugno, Milano, 2000.
- M. FOTIA, *Le lobby in Italia: gruppi di pressione e potere*, Bari, 1997.
- R. FRATERNALE, *Note in tema di coordinamento in foro amministrativo.*, *Iter legis*, 1972.
- G. D'AURIA, *La funzione legislativa dell'amministrazione*, *Riv. trim. dir. pub.*, 1995
- S. GALEOTTI, *Contributo alla teoria del procedimento legislativo*, Milano, 1957
- N. GRECO, *La progettazione legislativa*, *Parlamento*, 1985.
- N. GRECO, *Preliminare allo studio giuridico della progettazione legislativa dell'ordinamento contemporaneo*, *Stato e regione*, 1980.
- V. GUELI, *Concezione dello stato e del diritto e tecnica giuridica nella teoria del procedimento legislativo*, *Riv. Trim. dir. Pubbl.* 1956.
- R. JACUZIO, *La redazione ed il coordinamento delle leggi*, *Riv. Dir. Pubbl.*, 1937.
- F. LANCHESTER *Drafting e procedimento legislativo Gran Bretagna e negli Stati Uniti* . - Roma , 1990, p. 161.
- A. LA SPINA, *La decisione legislativa*, Milano, 1990.
- B. LEONI, *Note sulla iniziativa delle leggi*, *Giur. Cost.*, 1963.
- P. G. LIGNANI, *La funzione consultiva del Consiglio di Stato nell'emanazione delle norme giuridiche*, *Revue administrative* 1999 pp. 56-64.
- N. LIPARI, *La formazione negoziale del diritto*, *Riv. Civ.* , 1988.
- M. G. LOSANO, *Tecniche per il controllo della redazione dei programmi politici, relazione al convegno sulle "trasformazione del welfare state tra storia e prospezione nel futuro*, Torino, 1981.
- R. LUCCIFREDI, *L'iniziativa legislativo priva parlamentare*, Milano 1968.
- N. LUPO, *La verifica parlamentare della relazione tecnico-finanziaria come modello per l'istruttoria legislativa* *Rassegna parlamentare*, 2001, pp. 347-422

- N. MACCABIANI *La conversione dei decreti legge davanti alla Camera dei deputati : la prassi del Comitato per la legislazione*, Brescia, 2001, p. 97.
- P. G. MARIUZZO, *La progettazione normativa dalla disciplina del procedimento ai vincoli di contenuto, studi parlamentari e di politica costituzionale*, 2001, pp. 132, 133.
- A. A. MARTINO, *La progettazione legislativa nell'ordinamento inquinato, studi parl. Pol. Cost.*, 1977.
- B.G. MATTARELLA *Il ruolo degli uffici legislativi dei ministeri nella produzione normativa Nomos*, 1993, pp. 119-171
- A. MAZZACANE, *Pandettistica*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXI, Giuffrè, Milano, 1962
- A. MECCANICO, *Conoscere per legiferare, Nord e sud*, 1975.
- M. MIDIRI, *Novelle regolamentari e rimedi alla cattiva legislazione (valori limiti del coordinamento nel procedimento legislativo)*, *Pol. Dir.* 1990.
- L. MORETTI, *Il coordinamento parlamentare dei testi di legislativi*, *Foro it.*, 1985.
- C. S. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, libro XXIX cap. XVI, S. Cotta (a cura di), Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1952
- M. MORISI *Il coordinamento decisionale come problema di tecnica legislativa : il caso della trasformazione urbana Seminario 1992 Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Milano, 1993, pp. 221-244
- G. NEGRI, *Uffici legislativi più preparati. Come migliorare il varo delle leggi*, *Corriere della Sera*, 15 aprile 1984.
- P. NIZZA *Il lobbying Rassegna parlamentare*, 1989.
- M. Nunziata, *La "consulenza" delle supreme magistrature dello Stato quale strumento migliorativo della formazione tecnica delle leggi*, *mondo giudiziario*, 1992.
- G. PALMERI, *Tecniche legislative ed organizzazione degli uffici regionali*, *Le regioni*, 1985.
- C. PAPPAGALLO *Origini, Ragioni, evoluzione della progettazione normativa : la qualità della normazione come problema istituzionale*, *Iter legis*, 2003, pp. 5-42
- C. PAPPAGALLO, *La progettazione normativa nell'Unione europea Iter legis*, 2002, pp. 53-63
- F. PATRONI *Forme e procedure della regolazione : il ruolo consultivo del Consiglio di Stato Griffi Nomos*, 2002, pp. 39-59
- G. PERA *La presenza sindacale nella formazione della legge e la legge "contrattata"*, *Città e regione*, 1982 .
- G. PETRUZZELLA, *Il coordinamento delle iniziative legislative di spesa del governo*, *Riv. Trim. dir. Pubbl.* 1988 .

- A. PREDIERI, *Apparati burocratici e Parlamento: il caso dell'iniziativa legislativa*, *Legislazione d'economia*, 1976-77.
- A. QUARTULLI, *Ancora sulla competenza consultiva del Consiglio di Stato sui progetti di legge*, *Rassegna parlamentare*, 1989.
- G. RECCHIA E R. DICKMANN, *Istruttoria legislativa e qualità della legislazione*, Padova, 2002.
- G. U. RESCIGNO *Le tecniche di progettazione legislativa : l'analisi di fattibilità di un progetto di legge in onore di Vezio Crisafulli*, Padova, 1985, pp. 641- 665
- G. U. RESCIGNO, Q. PAPPAGALLO, *La progettazione normative in Italia, iter legis*, 2001.
- M. RUOTOLO, *La progettazione legislativa. Un'esigenza di rilievo costituzionale*, in *Giur. it.* 2000.
- P. SAITTA, *Considerazione a proposito di una legge(presumibilmente) approvata in testi tra loro parzialmente divergenti*, *Giur. cost.*, 1979.
- A. M. SANDULLI, *Conoscere per legiferare*, *Dir. Econ.*, 1960.
- G. SAVINI, *Il nuovo ruolo degli uffici legislativi: note preliminari* *Rassegna parlamentare*, 2005, pp. 945 - 971
- G. SILVESTRI, *Le Regioni speciali tra limiti di modello e limiti di sistema* *Relazione al Convegno "Quali odifiche per gli Statuti speciali"*, Trieste 26-27 marzo 2004 *Le Regioni*, 2004, pp. 1119-1133
- E. SPAGNA MUSSO, *L'iniziativa nella formazione delle leggi*, Napoli, 1958.
- P. TIROCCHI *La progettazione legislativa del governo in cammino : dall'AIR all'AIP e oltre ... Nuovi studi politici*, 2004, pp. 63-79
- L. TIVELLI, *Spunti sulla relazione tecnico normativa, iter legis*, 2001.
- P. TRUPIA, , *Negoziato legislativo e i centri di influenza in AA.VV., Corso di studi superiore legislativi a cura di M. D'A.*, Padova, 1990
- P. TRUPIA, *La democrazia degli interessi: lobby e decisione collettiva*, Milano, 1989.
- E. TUCCARI, *Appunti per una teoria sulla normazione negoziale*, *Riv.trim. dir. Pubbl.*, 1986.
- P. UNGARI, *Avventure e disavventure della produzione legislativa autori vari., Il Parlamento nella costituzione e nella realtà: atti, regolamenti e prassi della camera nella VII legislatura (atti del convegno del gruppo radicale)*, Milano, 1979.
- P. VEDOVATO, R. ZANON, *Attività di supporto ai poteri decisionali. Esperienze in atto presso il Consiglio regionale del Veneto* *Intervento al convegno sul tema: "Il ruolo del Consiglio Regionale nei nuovi statuti"*, Bologna, 30 settembre 2002 *Istituzioni del federalismo*, 2002, pp. 1059- 1066

C. ZUCHELLI *Il coordinamento normativo del governo : il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio Seminario 2003 / Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari*, Torino, 2004, pp. 199-216

P. ZUDDAS *Amministratori parlamentari e procedimento legislativo : il contributo degli apparati serventi delle Camere al miglioramento della qualità della legislazione.* – Milano, 2004 p. 169.

